

un bilancio sostanzialmente sano, saremmo costretti a presentare situazioni in grave disavanzo. L'Amministrazione ha mostrato la maggiore duttilità nel considerare l'argomento e infatti, pur partita dalla tesi che la legge n. 74 sia applicabile all'I.H.A., in seguito alle osservazioni ed ai suggerimenti dell'Avvocatura dello Stato, si è portata sulla linea della riforma dello Statuto. Ma neppure questa soluzione è stata possibile realizzare, in quanto, dopo l'intervento del Consiglio di Stato, si è ritenuto necessario un provvedimento legislativo. Al disagio di essere ancora fermi sul punto di partenza, si potranno aggiungere in seguito i danni fiscali, se, entro i quattro mesi circa di tempo prima della scadenza prevista dalla legge n. 74, non interverranno le auspiccate disposizioni in favore dell'I.H.A. Da qualche circostanza recentemente emersa egli ritiene tuttavia che forse sarà consentito all'I.H.A. di prospettare il problema in termini nuovi. Vi sono infatti due disegni di legge che a suo avviso confermano l'interpretazione dell'applicabilità della legge n. 74 all'Istituto. Si riferisce precisamente al